

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

1* Grado

2* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

In qualità di dirigente delegato di una società e di direttore di cantiere della stessa società, non attuava quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e ometteva di avvisare il datore di lavoro di quanto da lui direttamente riscontrato, in particolare quanto ai punti in cui lo stesso piano prevedeva che: "le macchine dovranno essere dotate di dispositivi di illuminazione; la catena escavatrice dovrà essere dotata di griglia di protezione e dovrà avere pulsanti sonori di stop e allarme".

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Il ricorrente non ha compiutamente contestato di essere dirigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. N. 81 del 2008, secondo cui il dirigente è la persona che, «in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa». Come correttamente rilevato dal Tribunale, egli ha meramente allegato la mancanza di poteri di gestione e ha fatto riferimento ad una delega di funzioni non necessaria nel caso di specie, essendo pacifico che egli rivestisse, appunto, la qualità di dirigente e fosse, per ciò solo, destinatario degli obblighi fissati dall'art. 18 dello stesso d.lgs. .

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.